

Ai fini dell'assolvimento  
dell'imposta di bollo, si  
richiama il disposto dell'art.  
1, comma 1/bis, Tariffa - parte  
I - D.P.R. 642/72



*Dott. Paolo Valvo*  
*Notaio*

N. 322.416 di Repertorio

N. 19.837 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Registrato a CONEGLIANO

REPUBBLICA ITALIANA

Il..... 10/02/2009.....

L'Anno duemilanove il giorno due del mese di febbraio

N..... 118..... Serie..... IT.....

- 02.02.2009 -

Esatti €..... 1.68,00.....

In Conegliano, nel mio Studio posto al civico 50 di Corte  
delle Rose.

Di cui €.....

Per trascrizione, ed

€.....per catastale

Innanzi a Me Dott. PAOLO VALVO, Notaio in Conegliano,  
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, sono  
presenti i Signori:

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti,  
cittadini italiani, i quali mi richiedono di ricevere il  
presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto  
segue:

ART. 1

E' costituita fra essi componenti una Associazione, a norma  
degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile avente la  
denominazione "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SEGUGI &  
SEGUGISTI [REDACTED]" abbreviata in "A.D. SEGUGI & SEGUGISTI  
ONLUS", anche "SEGUGI & SEGUGISTI [REDACTED]".

ART. 2

L'Associazione ha sede in Conegliano (TV) - Via Madonna n. 57.

ART. 3

L'Associazione non persegue finalità di lucro, opererà su tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale per il raggiungimento degli scopi istituzionali di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente mediante:

a) ogni più efficace azione per la difesa e la diffusione del cane da seguita in tutte le sue diverse razze e varietà;


b) ogni più efficace azione per la difesa e la diffusione dei seguenti selvatici da pelo: lepre, cinghiale, volpe, coniglio, capriolo, cervo, daino;

c) ogni più efficace azione, in particolare, per la difesa e lo sviluppo della lepre (*lepus europaeus*, *lepus europaeus europaeus*, *lepus europaeus transylvanicus*) con particolare interesse per la lepre italiana (*lepus italicus*);

d) ogni più efficace azione perchè la caccia alla lepre si svolga nel rispetto della specie, esclusivamente con ricorso a metodologie e pratiche che si propongano questo obiettivo;

e) ogni più efficace azione perchè l'uso del segugio, il suo allenamento ed il suo addestramento, siano disciplinati da norme che esaltino, sotto il profilo etico e culturale queste attività, operando per la sua diversa funzione di mezzo essenziale per la conoscenza della vita della indicata fauna;

f) ogni più efficace azione perchè il mondo agricolo partecipi a questo progetto, nel convincimento che non sia



possibile, per il raggiungimento di detti obiettivi,  
prescindere dallo stesso.

Per quanto sopra l'Associazione organizzerà convegni e  
svolgerà programmi rivolti sia agli associati, sia ad  
esterni, per una loro formazione cinotecnica, per una loro  
più compiuta conoscenza della riferita fauna, per la  
conservazione ed il miglioramento dei suoi habitat, per  
cercare la normativa provinciale, regionale e nazionale che  
consenta la massima espressione di detta attività  
istituzionale.


#### ART. 4

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo  
statuto sociale che, previa lettura da Me Notaio datane alle  
parti, sottoscritto delle stesse e da me Notaio, si allega al  
presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante  
e sostanziale.

#### ART. 5

Sono Organi dell'Associazione:

- la Sezione;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Regionale;
- il Presidente della Sezione;
- l'Assemblea Generale;
- l'Assemblea Regionale;
- l'Assemblea di Sezione;



--il Consiglio Nazionale;

--il Consiglio Regionale;

- il Consiglio Provinciale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.6

Le parti nominano Presidente pro-tempore dell'Associazione il sig. Alberto Filippin, sopraggeneralizzato, il quale rimarrà in carica fino alla data del 30.06.2010, o comunque sino alle prime elezioni per la nomina degli organi dell'Associazione.

Le stesse danno mandato al nominato Presidente ed alla signora Pagos Angelina, in via disgiunta, di compiere tutti gli atti necessari, di ordinaria e straordinaria amministrazione, sino al 30.06.2010 o comunque sino alle prime elezioni per la nomina degli Organi dell'Associazione.

ART.7

Il primo anno sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009.

ART.8


Il Signor Livraga Mario dichiara che, in alcuni documenti viene, altresì, identificato anche con il nome di Livraga Mario Sperandio.

ART.9

Le spese tutte del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico dell'Associazione qui costituita.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle



parti le quali lo hanno approvato e riconosciuto conforme

alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme con me Notaio

qui di seguito e a margine del primo foglio alle ore

diciannove e minuti quindici.

L'atto è redatto a macchina da persona di mia fiducia su di

due fogli dei quali sono occupate cinque facciate per intero

oltre quanto della presente fin qui.

F.TO BOSSI LUCIANO

F.TO DAL VECCHIO MAURIZIO

F.TO ALBERTO FILIPPIN

F.TO FRAMARIN GIORIO

F.TO FURLANETTO FABRIZIO

F.TO MAGGIOLARO LUCIANO

F.TO MERLINI GIAN PIETRO

F.TO PAGOS ANGELINA

F.TO MARIO LIVRAGA

F.TO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

SEGUGI & SEGUGISTI

All. " A " all'att  
del 02/02/2009

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI

n. 322.416 di ref  
n. 19.837 di race

ART. 1. (definizione, compiti)

E' costituita l'"Associazione Dilettantistica Segugi &

Segugisti ██████████" con sede in Conegliano (TV) - Via Madonna n.

57

L'Associazione non persegue finalità di lucro, opererà su

tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale per

il raggiungimento degli scopi istituzionali di tutela e

valorizzazione della natura e dell'ambiente mediante:

a) ogni più efficace azione per la difesa e la diffusione del

cane da seguita in tutte le sue diverse razze e varietà;

b) ogni più efficace azione per la difesa e la diffusione dei

seguenti selvatici da pelo: lepre, cinghiale, volpe,

coniglio, capriolo, cervo, daino;

c) ogni più efficace azione, in particolare, per la difesa e

lo sviluppo della lepre (*lepus europaeus*, *lepus europaeus* -

*europaeus*, *lepus europaeus transylvanicus*) con particolare

interesse per la lepre italica (*lepus italicus*);

d) ogni più efficace azione perchè la caccia alla lepre si

svolga nel rispetto della specie, esclusivamente con ricorso

a metodologie e pratiche che si propongano questo obiettivo;

e) ogni più efficace azione perchè l'uso del segugio, il suo

allenamento ed il suo addestramento, siano disciplinati da

norme che esaltino, sotto il profilo etico e culturale queste attività, operando per la sua diversa funzione di mezzo essenziale per la conoscenza della vita della indicata fauna;

f) ogni più efficace azione perchè il mondo agricolo partecipi a questo progetto, nel convincimento che non sia possibile, per il raggiungimento di detti obiettivi, prescindere dallo stesso.

Per quanto sopra l'Associazione organizzerà convegni e svolgerà programmi rivolti sia agli associati, sia ad esterni, per una loro formazione cinotecnica, per una loro più compiuta conoscenza della riferita fauna, per la conservazione ed il miglioramento dei suoi habitat, per cercare la normativa provinciale, regionale e nazionale che consenta la massima espressione di detta attività istituzionale.

#### **SOCI**

#### **ART. 2 (soci ordinari: requisiti)**

Possono essere soci ordinari tutti i cittadini Italiani e non, interessati agli obiettivi statutari, che abbiano la maggiore età, senza distinzioni di sesso, ideologia, credo politico, appartenenza ad associazione venatoria, di comprovata moralità, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio di Sezione nel cui territorio il richiedente abbia la residenza anagrafica.

Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il

trasferimento d'ufficio del socio alla sezione di nuova competenza.

Con delibera adottata a maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio Nazionale e dei Presidenti delle Sezioni, possono essere imposti, anche limitatamente nel tempo, requisiti ulteriori per la qualifica di socio ordinario.

**ART. 3 (soci onorari e benemeriti)**

Il Consiglio territorialmente competente potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia venatoria e nella conoscenza dei selvatici da pelo cacciati dal segugio; i soci onorari non hanno diritto a voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.


**ART. 4 (soci sostenitori)**

Possono far parte dell'Associazione con qualifica di soci sostenitori, cittadini italiani e non, che condividendo le finalità dell'Associazione ne facciano richiesta al Presidente di una delle Sezioni in cui è articolata l'Associazione.

I soci sostenitori non hanno diritto a voto: la quota di partecipazione minima è quella annualmente prevista per i soci ordinari.

**ART. 5 (procedura per l'ammissione)**

Chi intende far parte dell' "Associazione Dilettantistica



Segugi & Segugisti "██████" deve fare domanda, anche verbale,

al Presidente di Sezione o ad un suo delegato.

La domanda importa di per sé accettazione dello Statuto e osservanza delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Su ogni domanda decide il Consiglio anche con silenzio assenso; in caso di mancata accettazione, il Consiglio non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

#### **ART. 6 (contributi)**

La misura della quota annuale dovuta all'Associazione dai soci, nonché il riparto delle quote tra organo provinciale, regionale e nazionale sono deliberate dal Consiglio Direttivo nazionale; per comprovate ragioni i Consigli regionali possono determinare in maniera diversa la misura della quota; per il primo anno di fondazione, ammontare e riparto sono determinati dai soci fondatori.

La misura di variazione delle quote ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

#### **ART. 7 (recesso, decadenza, espulsione del socio)**

L'iscrizione a socio è annuale.

Il pagamento della quota associativa determina l'iscrizione del socio per l'anno solare di riferimento.

A carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione, può essere deliberato il provvedimento di

espulsione.

I motivi che danno luogo alla proposta di espulsione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio Regionale competente, qualora esistente, dal Presidente dell'Associazione al socio trasgressore.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione il socio può presentare le sue eventuali giustificazioni.

Ove le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio Regionale competente o, in caso di inesistenza di questo, dal Presidente dell'Associazione, ovvero in difetto di esse, trascorso il termine di 30 giorni, il socio viene dichiarato sospeso dall'attività sociale in attesa che la proposta di espulsione venga sottoposta al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera l'espulsione con una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

L'espulsione ha effetto immediato.

#### **PATRIMONIO ED INTROITI**

#### **ART. 8 (definizione)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

--dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo o a scopo non specificato in suo favore;

- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che le assemblee, in sede di approvazione del conto

consuntivo, non deliberino diversamente;

- dai beni mobili ed immobili.

Gli introiti sono costituiti:

- dalle rendite del suo patrimonio;

- dalle quote sociali annue;

- da contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti a favore dell'Associazione e specificatamente destinati ad essere spesi per iniziative interessanti gli scopi dell'Associazione;

- dall'attività di gestione.

L'anno finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre.

#### **ORGANI**

#### **ART. 9 (definizione)**

Sono organi dell' "Associazione Dilettantistica Segugi & Segugisti [redacted]"

- la Sezione;

- il Presidente dell'Associazione;

- il Presidente del Consiglio Regionale;

- il Presidente di Sezione Provinciale o locale;

- l'Assemblea Generale;

- l'Assemblea Regionale;

- l'Assemblea di Sezione;

- il Consiglio Regionale;

- il Consiglio Provinciale;

- il Consiglio Nazionale;

- il Collegio dei Revisori dei conti.

**ART. 10 (la Sezione: competenze)**

I soci partecipano alla vita dell'Associazione mediante le sezioni provinciali e locali, se esistenti, che sono gli organi di base della Associazione stessa.

Le Sezioni indirizzano l'attività dei soci e svolgono attività di formazione cinofila, cinotecnica, faunistica a tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Le Sezioni provinciali sono costituite da almeno 20 soci che risiedono nel territorio.


La costituzione di nuove Sezioni è ratificata dal Consiglio regionale competente ed in assenza dal Presidente dell'Associazione, entro mesi 4 dalla richiesta.

Nell'ambito della stessa Provincia, su richiesta di almeno 50 soci ordinari che risiedono nello stesso territorio comunale o in Comuni tra loro adiacenti e che fanno attività venatoria

in territori aventi la stessa disciplina faunistica possono essere costituite, con l'autorizzazione del Consiglio Nazionale, per peculiari ragioni organizzative e/o venatorie,

Sezioni con detta competenza territoriale. La loro attività dovrà essere in sintonia con quella della Sezione provinciale. Per analoghi ragioni possono essere costituite

Sottosezioni al solo fine di organizzare la presenza associativa nelle strutture di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori Alpini o di analoghe



aree venatorie.

Per detta ipotesi è sufficiente la richiesta di dieci soci

ordinari.

La Sezione ha autonomia economica e fiscale.

La responsabilità per le obbligazioni assunte è quella

prevista dall'articolo 38 c.c.

**ART. 11 (il Presidente - il Presidente del Consiglio**

**Regionale - il della Sezione Provinciale o locale - Elezioni)**

Il Presidente della Sezione locale, il Presidente della

Sezione Provinciale, sono eletti dall'assemblea dei soci

della sezione.

Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dal Consiglio

formato dai delegati delle Sezioni provinciali.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio

formato dai delegati dei Presidenti Provinciali.

La elezione del Presidente della sezione avviene a scrutinio

segreto ed è eletto il candidato che abbia ottenuto

dall'assemblea dei soci ordinari di competenza, il maggior

numero di consensi.

La elezione del Presidente dell'Associazione e del Presidente

del Consiglio Regionale avviene a scrutinio segreto con la

maggioranza di 2/3 dei consiglieri.

In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato che ha

la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ed a

parità di anzianità di iscrizione il più anziano di età.

**ART. 12 (impedimento, decadenza, dimissioni del Presidente della sezione, Presidente dell'Associazione e del Presidente del Consiglio Regionale)**

In caso di impedimento, dimissioni o decadenza del Presidente di sezione i rispettivi consigli saranno convocati entro giorni 90 dal primo degli eletti fra i componenti in carica allo scopo di eleggere il nuovo Presidente per il periodo di gestione restante, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri per le prime due votazioni e della metà più uno per la terza.

Qualora nessun candidato sia eletto alla terza votazione il primo dei non eletti provvederà alla convocazione dell'assemblea la cui celebrazione dovrà avvenire entro 4 mesi.

In caso di impedimento, decadenza, dimissioni del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Consiglio Regionale, i Consigli rispettivi saranno convocati dal Consigliere più anziano di età per la nomina del nuovo Presidente con la maggioranza di cui all'art. 11.

**ART. 13 (competenze del Presidente della Sezione)**

Il Presidente rappresenta la Sezione, ne promuove ed indirizza l'attività.

Convoca l'assemblea sezionale; convoca e presiede il consiglio.

Nomina, sentito il Consiglio, uno o più vice Presidenti ed i

responsabili dei settori in cui è articolata la sezione scegliendoli anche al di fuori di essa.

**ART. 14 (competenza del Presidente dell'Associazione)**

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza della stessa.

Egli promuove ed indirizza l'attività degli organi della Associazione ed impartisce le direttive sull'attività e sulla organizzazione nelle Regioni, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed è responsabile della esecuzione dei deliberati;

b) effettua consultazioni periodiche con i Presidenti Provinciali e con i Presidenti dei Consigli Regionali;

c) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione cinofila, venatoria e faunistica;

d) cura i rapporti con la società civile.

**ART. 15 (assemblea generale, regionale e di sezione)**

Le assemblee generali, regionali e di sezione sono composte da tutti i soci ordinari dell'Associazione aventi diritto al voto.

Le assemblee generali e regionali si riuniscono su delibera dei rispettivi Consigli per:

a) proporre programmi ed indirizzi generali dell'Associazione;

b) discutere l'operato del Consiglio;

c) deliberare su qualsiasi questione che venga sottoposta dal Consiglio;

d) deliberare, quella generale, in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione e se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori.

L'assemblea di sezione è l'organo deliberante della sezione.

Essa ha il compito di:

a) eleggere il Presidente;

b) eleggere il Consiglio Provinciale;

c) concorrere alla elezione degli organi dell'Associazione

secondo le diverse norme dello Statuto;

d) nominare i propri Consiglieri Regionali secondo la previsione dell'art. 20;

e) approvare la relazione annuale del Presidente, il bilancio preventivo e quello consuntivo di sezione;


f) formulare proposte operative in Provincia, nell'interesse della cinofilia segugistica e della fauna tutelata;

g) eleggere i Revisori dei conti.

#### ART. 16 (validità delle deliberazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti di persona o per delega almeno la metà più uno dei soci ordinari di competenza.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita a distanza di almeno un'ora dalla prima qualunque sia il



numero degli intervenuti.

Per l'ipotesi di cui all' articolo 30 del presente statuto

l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la

presenza di persona o per delega di tanti soci quanti

prescritti negli articoli medesimi.

Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto,

l'assemblea delibera a maggioranza di voti.

#### ART. 17 (convocazione)

L'assemblea di sezione è convocata in via ordinaria almeno

una volta all'anno e l'assemblea generale e regionale quando

lo ritengano il Consiglio Nazionale e Regionale, dai

rispettivi Presidenti.

Possono essere convocate in via straordinaria:

a) dal almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto con

richiesta scritta e motivata;

b) dal Presidente o dai Consigli direttivi regionale o

nazionale tutte le volte che lo ritengano opportuno.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti ai soci

almeno 15 giorni prima della data fissata: delle eventuali

votazioni deve essere data espressa indicazione nell'avviso

di convocazione dell'assemblea.

Per la data di spedizione fa fede il timbro postale.

#### ART. 18 (Presidenza dell'assemblea)

Le assemblee sono presiedute dai rispettivi Presidenti o in

caso di loro assenza o impedimento dai loro vice Presidenti o

quando loro lo richiedano da un socio chiamato dai Presidenti a presiederla.

Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno eleggere tra i presenti gli scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

#### ART. 19 (diritto al voto)

I soci esercitano il diritto al voto nella sezione territoriale ove sono iscritti.

Essi possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega scritta con firma autenticata da Autorità a ciò competente o dal Presidente di Sezione o da un suo delegato.

Sono ammesse non più di 3 deleghe per persona.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti.

Sono ammessi a votare in assemblea solo coloro che risultano soci anche dell'anno precedente.

Hanno diritto di voto soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

#### ART. 20 (il Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale, composizione)

I Consigli Nazionale e Regionale dell'Associazione sono formati dal suo Presidente e dai componenti eletti dalla

assemblea dei Presidenti Provinciali e dalle assemblee Provinciali.

La rappresentanza delle Sezioni provinciali nei Consigli Regionali sono determinate dal numero dei soci nell'anno anteriore all'operazione di voto con rapporto di 1 delegato ogni 100 soci o frazione di 100 con minimo di 1 consigliere per Provincia.

Il Consiglio Nazionale è composto da 24 membri eletti dall'assemblea dei Presidenti delle Sezioni costituite l'anno precedente la votazione.

Nel caso di parità di voti si applica il criterio di nomina di cui all'art. 11 ultimo comma.

Ogni Presidente di sezione è portatore di un voto per ogni 200 soci o frazione di 200 riferiti all'anno precedente la votazione.

Fanno parte inoltre dei Consigli Nazionali e Regionali con voto consultivo rispettivamente i Presidenti dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali e locali.

**ART. 21 (Consigli Nazionale e Regionale, competenze)**

I Consigli Nazionale e Regionale attuano le linee programmatiche dell'Associazione secondo gli indirizzi delle assemblee riferiti dai Consiglieri delegati e ne assicurano l'applicazione nel territorio di competenza.

I Consigli, quando lo ritengano, eleggono fra i propri componenti aventi voto deliberativo, i Segretari

amministrativi.

Sono convocati e deliberano con le modalità di cui all'art.

22.

Essi:

a) approvano la relazione annuale del Presidente e del Segretario amministrativo ed il rendiconto finanziario dei Revisori dei Conti e su proposta del Presidente le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione ai diversi livelli nel rispetto dei deliberati delle assemblee; su proposta del Segretario amministrativo il preventivo di spesa del Consiglio.

In particolare:



b) indirizzano l'azione dell'Associazione in occasione dell'attività normativa interessante la cinofilia venatoria e segugistica in specie;

c) coordinano l'attività tecnico agonistica dell'Associazione;

d) indirizzano ed orientano l'azione rispettivamente dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali e locali al fine di garantire la necessaria coerenza con i programmi regionali dell'Associazione;

e) il Consiglio Nazionale può stabilire norme regolamentari per lo svolgimento dell'attività agonistica;

f) convocano conferenze e congressi programmati dalla Associazione;



g) nominano 3 Revisori dei Conti della gestione regionale e nazionale scelti anche tra persone diverse dai soci;

h) convocano l'assemblea generale e regionale dei soci.

I Consigli Nazionale e Regionale si riuniscono di norma ogni 4 mesi.

#### ART. 22 (Consiglio Provinciale, composizione)

Il Consiglio Provinciale e quello di Sezione sono composti dal Presidente e da un numero di componenti determinato dal Consiglio uscente e non inferiore a 5 e non superiore a 9 nelle Sezioni sino a 50 iscritti e non superiore a 21 nelle Sezioni con oltre 50 iscritti.

Essi sono eletti mediante voto diretto; ogni votante potrà indicare al massimo un numero di preferenze pari ai due terzi dei candidati da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di consensi. In caso di parità valgono le norme sub art. 11 ultimo comma. Sono convocati dal Presidente con avviso spedito almeno 10 giorni prima della convocazione.

Essi deliberano presente la metà più uno dei consiglieri e a maggioranza di voti dei presenti con prevalenza del voto di chi presiede in caso di parità.

#### ART. 23 (Consiglio Provinciale, competenze)

Il Consiglio delle Sezioni locale e Provinciale:

a) approva su proposta del Presidente e sulla base delle linee programmatiche e dei deliberati dell'assemblea i

programmi di attività della sezione nell'ambito degli

indirizzi dettati dai Consigli Nazionali e regionali o dagli

organi dell'Associazione;

b) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento

cinotecnico, cinofilo e faunistico, cura le capacità

propositive di base in modo da stabilire più intense forme di

rapporto col mondo esterno;

c) elegge tra i propri competenti il segretario

amministrativo.

#### **ART. 24 (Giunta)**

Su richiesta del Presidente può essere costituita una Giunta

composta da 3 a 6 Consiglieri eletti col maggior numero di

consensi per deliberare in ipotesi di impossibilità di

convocazione del Consiglio nei termini correnti.

Le convocazioni della Giunta possono essere fatte anche

telefonicamente.

La stessa delibera con la maggioranza dei 2/3 dei membri.

#### **ART. 25 (delega a presenziare i Consigli)**

Nel caso di impossibilità da parte dei Consiglieri di

presenziare al Consiglio locale, Provinciale, Regionale e

Nazionale, gli stessi possono fare delega scritta ad altro

associato che abbia nell'Associazione incarichi direttivi.

Nel caso di assenza a tutti i Consigli locali, Provinciali,

Regionali o Nazionali, convocati nell'anno, il Consigliere

decade di diritto ed il subentro segue i criteri di cui

all'art. 26.

**ART. 26 (durata e rinnovo degli incarichi)**

Gli organi dell'Associazione durano in carica 3 anni.

Al loro rinnovo si procede in periodi dell'anno destinati alle Assemblee elettorali in modo da fare svolgere prima le Assemblee locali, ove esistano, poi l'Assemblea provinciale, successivamente l'Assemblea regionale e nazionale dei soci quando i rispettivi Consigli riterranno opportuna la sua convocazione.

Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsivoglia motivo uno o più Consiglieri della sezione, ad essi subentreranno i primi dei non eletti; nell'ipotesi di Consiglieri Regionali o Nazionali subentreranno i primi dei non eletti della sezione di appartenenza e del Consiglio Nazionale.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino a quanto vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Se venisse a mancare invece nel triennio più della metà dei consiglieri, gli interi consigli si intenderanno decaduti ed i membri rimasti in carica procederanno entro 6 mesi da tale stato di fatto al rinnovo dei Consigli ai sensi degli art. 20 e 22.

**ART. 27 (convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali)**

Gli organi collegiali dell'Associazione devono riunirsi:

a) entro giorni 30 dalla loro elezione per procedere agli

adempimenti previsti dallo statuto;

b) entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta

presentata da almeno 1/5 (un quinto) dei suoi componenti

con l'indicazione dell'ordine del giorno;

c) periodicamente secondo le esigenze dell'Associazione.

Nell'ipotesi sub b), trascorsi 30 (trenta) giorni dalla

scadenza di detto termine il primo dei firmatari della

richiesta può procedere direttamente alla convocazione

dell'organo.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### ART. 28 (costituzione - attribuzioni - funzionamento)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3

(tre) membri effettivi eletti dall'assemblea anche fra i

non soci.

Il Presidente del collegio è eletto dall'assemblea tra i

membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni

indicate dal codice civile.

I Revisori dei conti restano in carica 3 anni e sono

rieleggibili.

#### MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

##### ART. 29 (modifiche allo statuto)

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale concernenti modifica

al presente Statuto o sue integrazioni debbono essere

adottate con voto favorevole dei tre quarti dei componenti,

ivi compresi i Presidenti delle Sezioni.

#### ART. 30 (scioglimento dell'Associazione)

Le proposte di scioglimento dell'Associazione saranno

prese in considerazione dall'assemblea se siano

deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei

tre quarti dei componenti, ivi compresi i Presidenti delle

Sezioni, o se siano presentate per iscritto da tanti soci

ordinari che rappresentino almeno i tre quarti del

totale.

Perché la deliberazione dell'assemblea possa essere valida è

necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci

presenti.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea

procederà immediatamente alla nomina di due o più commissari

liquidatori.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti

ad altro ente o Associazione non lucrativa di utilità sociale

o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23.12.96 n. 662.

#### CARICHE SOCIALI

#### ART. 31 (cariche sociali)

Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono

gratuite.

I Consigli dell'Associazione potranno deliberare il rimborso delle spese anticipate dai componenti nell'interesse dell'Associazione.

**ART. 32 (affiliazioni)**

Il Consiglio Nazionale, con le maggioranze di cui all'art. 29, può deliberare l'affiliazione dell'Associazione o la sua partecipazione in altre associazioni o in confederazioni o l'affiliazione all'Associazione di associazioni o enti diversi.

**ART. 33 (norme diverse applicabili)**

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si richiama alle norme di legge vigenti ed ai principi generali di diritto.

F.TO BOSSI LUCIANO

F.TO DAL VECCHIO MAURIZIO

F.TO ALBERTO FILIPPIN

F.TO FRAMARIN GIORIO

F.TO FURLANETTO FABRIZIO

F.TO MAGGIOLARO LUCIANO

F.TO MERLINI GIAN PIETRO

F.TO PAGOS ANGELINA


F.TO MARIO LIVRAGA

F.TO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

PER *gli usi consentiti dalla Legge*

CONEGLIANO, 10 FEB. 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M.', written over the horizontal lines of the document.